

ESENTE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO PETTTTI

- Presidente -

*SANZIONI
AMM.VE codice della
strada - Sosta.

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Rel. Consigliere -

Ud. 20/05/2014 - CC

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

R.G.N. 21951/2012

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Rep. **CU**

Com. 18575

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21951-2012 proposto da:

LL **X** , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio
dell'avvocato PERONE MARIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato GIANCONE PIETRO giusta procura a margine del
ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE di NAPOLI;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1738/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI
del 6/02/2012, depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE
D'ASCOLA.

CASSAZIONE.NET

Fatto e diritto

Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Napoli il 14.09.2007, LL impugnava due verbali di contestazione di infrazione (nn. X e X), notificatili in data 04.08.2007, con i quali le veniva contestata la violazione, nello stesso giorno, dell'art.7, comma 8 del Codice della strada: dell'obbligo, cioè, di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate al parcheggio.

La ricorrente deduceva l'assenza, nelle vicinanze dell'area con obbligo del pagamento del ticket, di spazi riservati a parcheggio libero, come richiesto dall'art.7, comma 8.

Eccepiva, inoltre, la mancanza di delibere comunali che qualificassero la via in cui era avvenuta l'asserita violazione, come "area pedonale", "zona a traffico limitato", area rientrante nella zona A del d.m. 1444/68, o come "area di particolare rilevanza urbanistica": condizioni alternative che avrebbero dispensato il Comune dal delimitare aree di parcheggio gratuito.

La ricorrente, inoltre, censurava la legittimità del secondo verbale, in quanto emesso nello stesso giorno e per la stessa causale del primo, in violazione degli artt.7 e 158 codice della strada.

Il Comune si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare copia degli atti di accertamento.

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza in data 29.09.2008, accoglieva parzialmente l'opposizione, annullando il solo verbale

n.14216558, poiché elevato nello stesso giorno e per la stessa causale del primo; rigettava l'opposizione relativa all'altro verbale.

La L , con atto notificato in data 05.03.2009, proponeva appello avverso la sentenza, adducendo quale motivo di gravame l'errata valutazione degli oneri probatori incombenti sulla ricorrente.

Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1738/2012 emessa in data 06.02.2012/13.02.2012, ha rigettato l'appello.

Avverso questa sentenza la Lambiase ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato il 26.09.2012.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Secondo il tribunale di Napoli, l'appellante è venuta meno agli oneri probatori, perchè si è limitata a dedurre l'inesistenza di zone a parcheggio libero, previste dall'art. 7 comma 8 del codice della strada, a mente del quale:

<<Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle

immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.>>

La opponente avrebbe dovuto invece, a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, specificare che via Imbriani non rientrava tra quelle aree esonerate dall'obbligo di predisporre aree libere di parcheggio, che, stando alla seconda parte dello stesso comma, sono: le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

2) Il ricorso è articolato su tre motivi.

Con il primo, vengono denunciati vizi di motivazione; la ricorrente ricorda che sin dall'atto di opposizione aveva dedotto che non sussistevano delibere comunali che definivano la zona comprendente via Imbriani tra quelle sottratte all'obbligo.

Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione dell'art.2697 c.c., poiché il Tribunale avrebbe fatto incombere sulla ricorrente - e non sul Comune - l'onere di provare la presenza delle condizioni ostative all'operatività dell'obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio.

3) I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso merita accoglimento.

In più occasioni, questa Corte ha avuto modo di ritenere che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: "spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art.2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi". (Cass. 927/2010; 5277/2007).

Nel caso di specie, la ricorrente, sia in primo grado che con i motivi di appello, aveva allegato tanto di non aver trovato spazi liberi per il parcheggio nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuta l'asserita violazione, quanto l'assenza di delibere comunali che qualificassero l'area in questione come quella "rientrante nella zona A del D.M. 2/4/1968, o che si tratti di area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale": condizioni, queste ultime, alternative per esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di predisporre aree di parcheggio libero.

Una volta dedotto ciò, la ricorrente aveva esaurito il proprio onere processuale: l'Amministrazione, sollecitata dalla ricorrente, avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere da essa emesse, che prevedevano l'istituzione di spazi adibiti a

n. 21951/2012 D'Ascola rel

11/4

parcheggio gratuito ovvero quelle che esoneravano il Comune, in forza delle caratteristiche dell'area, dall'obbligo di predisporre libere aree di parcheggio.

Il Tribunale di Napoli, nonostante l'assenza di tale produzione, ha rigettato l'appello della L , adducendo che la stessa "avrebbe avuto quantomeno l'onere di specificare i motivi per i quali le delibere istitutive della sosta a pagamento erano illegittime e quindi dedurre che non solo non erano state previste nelle vicinanze zone a parcheggio libero ma anche la zona interessata non rientrava tra quelle per le quali il detto obbligo non operava".

La L , tuttavia, non aveva contestato la legittimità delle delibere comunali, ma si era lamentata della stessa loro esistenza; aveva, quindi, richiesto all'Amministrazione di esibirle in giudizio, ai fini dell'indispensabile riscontro.

Un profilo del tutto pretermesso dal Tribunale di Napoli, che ha così rovesciato l'onere probatorio che gravava su parte attrice in senso sostanziale (cfr Cass. 9847/10).

Va pertanto affermato che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art.7 comma 8 C.d.S.

3) Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, relativo alla liquidazione delle spese di lite.

L'accoglimento dei primi due motivi comporta infatti che la sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Napoli in diversa composizione, per il riesame dell'appello alla luce del principio di diritto enunciato e la liquidazione delle spese di questo giudizio.


PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^a sezione civile tenuta il 20 maggio 2014

Il Presidente

Dr. Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi **3 SET. 2014**

